



Protocollo Generale N.	Entrata	Uscita	1306_2020
Data di Arrivo	Data di Partenza	31/03/2020	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa	Area Giurisdizionale		
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini
Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
e_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	16	2020	SD	EP
Oggetto:	COVID – 19: provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività amministrative, dei consigli di disciplina, dei procedimenti pendenti, delle procedure contabili, delle procedure concorsuali e delle modifiche delle piante organiche_INFORMATIVA					

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

il **DL 17.03.2020 n. 18** (c.d. **“Cura Italia”**), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), ha introdotto in via straordinaria per le pubbliche amministrazioni una serie di misure per garantire l'attività amministrativa anche nel periodo di emergenza sanitaria.

Le misure emergenziali impattano, tra l'altro, sull'organizzazione delle attività degli Ordini, sullo svolgimento dei procedimenti e sull'assunzione degli atti di loro competenza.

Le misure riguardanti le pubbliche amministrazioni sono quindi volte a creare le condizioni affinché l'attività amministrativa possa continuare ad essere garantita anche nel periodo di emergenza sanitaria, **in deroga alla disciplina ordinaria**.

Il decreto ha disposto una serie di differimenti dei termini amministrativi (art. 103), ferma restando la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” (art. 103, comma 3).

Ciò significa che ciascun Ordine, sotto la sua autonoma responsabilità, deve continuare ad assicurare la propria attività amministrativa in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto.

Il decreto prevede che al fine del computo dei termini, per i procedimenti, sia su istanza che d'ufficio, “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Ciò in concreto significa che:

- per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (quindi iniziati prima di tale data) i termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020;

- per i procedimenti iniziati il 23 febbraio 2020 o in data successiva i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a partire dalla data di apertura (es. per un procedimento aperto il 28 febbraio 2020 il termine è sospeso dal 28 febbraio al 15 aprile 2020 e ricomincia a decorrere nuovamente a partire dal 16 aprile 2020).



Tale previsione va tuttavia temperata con la necessità, sopra illustrata, di assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare “urgenti”, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Facendo seguito a quanto indicato, con riferimento alla disciplina di competenza dei **Consigli/Collegi di Disciplina**, si precisa che la sospensione dei termini di cui all'art. 103 del decreto legge “Cura Italia” trova applicazione anche per i procedimenti disciplinari, trattandosi di procedimenti amministrativi e come tali soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/90 e successive modifiche.

Ne deriva che:

a) per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (aperti prima di tale data ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale) i termini, sia ordinatori che perentori sono sospesi fino al 15 aprile;

b) per i procedimenti aperti il 23 febbraio 2020 o in data successiva, i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi a partire dalla data di apertura fino al 15 aprile 2020.

La suddetta sospensione si applica a tutti i procedimenti disciplinari pendenti come sopra individuati. Il provvedimento d'urgenza di sospensione dei procedimenti disciplinari emanato dal Presidente del Consiglio/Collegio di Disciplina deve essere trasmesso a tutti i soggetti indicati dal Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Si evidenzia che la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari è riferibile esclusivamente ai procedimenti disciplinari già aperti, ovvero in relazione ai quali sia stata deliberata e notificata la delibera di apertura del procedimento stesso, e non anche a quelli che si trovano nella fase antecedente alla delibera di apertura.

Il decreto legge “Cura Italia” contiene anche disposizioni per:

1. facilitare il concreto svolgimento delle sedute (assemblee), a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno;
2. il differimento dei termini amministrativo-contabili.

L'art. 107, in ragione delle difficoltà amministrative connesse all'emergenza epidemiologica in corso, sposta il termine entro cui gli enti e gli organismi pubblici devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile.

In virtù delle disposizioni del comma 1, lettera a) del citato articolo, i **bilanci consuntivi** degli Ordini, essendo questi enti di cui all'art. 1, co. 2 del d. lgs. 165/2001, **dovranno essere approvati entro il 30 giugno 2020**.

Il rinvio dell'approvazione del bilancio può comportare effetti sul differimento dei termini di versamento fiscale e sugli altri adempimenti tributari di periodo; ovvero:

- a) della presentazione della dichiarazione annuale IVA - non sussistendo disposizioni specifiche di esonero per gli Ordini professionali, questi ultimi infatti - in presenza dei presupposti di legge - sono soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA secondo le regole ordinarie;
- b) del versamento dell'IRAP mensile derivante dalle retribuzioni del personale dipendente a mezzo F24 atteso che, già per effetto del decreto Crescita, non era più previsto il versamento mediante bollettino di conto corrente postale;
- c) del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette (ove dovute dall'Ordine) e dell'IRAP EPNE.

Quanto alle misure sopracitate, per effetto della disposta sospensione di diversi termini amministrativi, contabili e fiscali ed il rinvio di alcune attività, devono pertanto essere adottati alcuni accorgimenti da parte degli Ordini territoriali.



Accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle sedute di consiglio ed assemblee

Il DL "Cura Italia", così come precedentemente comunicato con circolare CONAF n. 11 del 13/03/2020 alla luce del DPCM dell'8 marzo, ribadisce la sospensione su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività in situ e di tutte le ulteriori forme di assembramento di persone (attività formative, riunioni in situ quali consigli dell'ordine, assemblee, commissioni, gruppi di lavoro) programmate dagli ordini, dalle federazioni e dalle agenzie formative fino alla protrazione del regime di emergenza sanitaria.

Nello specifico, l'Art. 73, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18, ha previsto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, che *"i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni."* A tale previsione si aggiunge quella contenuta al successivo comma 4, in base al quale, per il medesimo periodo di tempo, anche le associazioni non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato la possibilità di prevedere sedute in videoconferenza hanno la possibilità di riunirsi secondo tale modalità *"nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute"*.

L'inciso dà riscontro all'esigenza di assicurare il corretto funzionamento degli organi centrale e territoriali di governo della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, per quanto attiene all'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali e dell'urgente necessità di proseguire l'attività politica a sostegno della categoria.

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica COVID – 19, ai sensi e per gli effetti del Titolo V "Ulteriori disposizioni" - Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19) - Art. 73 del DL 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) si dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, **tutti i Consigli degli Ordini territoriali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità**, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Consiglio medesimo, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di legge, di regolamento nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Per lo stesso tempo di cui sopra, i Consigli degli Ordini territoriali possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

L'intervento nelle riunioni del Consiglio può avvenire, anche in deroga al metodo assembleare ordinario, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza supportati da software proprietari freeware di messaggistica istantanea e VoIP che uniscono caratteristiche presenti nei client più comuni (chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) a un sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer (conference call Skype - Zoom ecc). Tali mezzi di telecomunicazione – in quanto consentiti a livello regolamentare dagli enti e, comunque, ammessi dalla vigente disciplina anche in materia di enti pubblici non economici per fronteggiare l'emergenza pandemica COVID – 19, possono riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, **fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante**, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona nella seduta, sempre che tale incarico non venga affidato al Consigliere segretario verbalizzante o a diverso Consigliere.

La presenza del Presidente e del Segretario, nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) della seduta devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale del Consiglio, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, potendosi in



tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario medesimo.

Pertanto, tutti gli Ordini professionali, possono prevedere con l'avviso di convocazione delle sedute assembleari, sia ordinarie che straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o regolamentarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario.

A tal fine, si ritiene che la possibilità di svolgere, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso, le sedute consiliari in collegamento telematico, consenta di ovviare adeguatamente al problema dell'attuale sospensione delle attività. Ciò a condizione che, in sede di implementazione, siano osservate una serie di prescrizioni volte a garantire la piena equiparazione formale tra le riunioni effettuate in videoconferenza e quelle tradizionali in presenza. Segnatamente:

- o la predisposizione di un apposito collegamento in videoconferenza tra i componenti dei singoli Consigli;
- o l'accertamento dei Consiglieri presenti;
- o la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione;
- o la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione;
- o la piena e integrale visione, da parte dei presenti, dei documenti oggetto di votazione;
- o la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
- o la redazione e l'approvazione del verbale;
- o la riservatezza della riunione.

Si ritiene necessario precisare che, anche ai soli fini della relativa verbalizzazione, le riunioni svolte in via telematica non possano formare oggetto di registrazione. Ciò comporterebbe, infatti, l'esigenza di formale archiviazione del materiale audiovisivo corrispondente, con l'assunzione dei conseguenti oneri e responsabilità di legge da parte del soggetto depositario.

Occorrerà di contro dare specifica evidenza che trattasi di adunanza dell'Ordine territoriale con la partecipazione di alcuni componenti degli organi del Consiglio collegati da remoto secondo quanto disposto dalla normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19. Nel dettaglio specificare coloro che tra i Consiglieri risultano fisicamente presenti nella seduta di Consiglio, rispetto a coloro che risultano collegati da remoto. Si specifica che occorre dare evidenza a verbale dell'orario in cui viene stabilito il collegamento viene stabilito per tutti i partecipanti e, da tale orario, si deve dare inizio ai lavori della seduta.

Si suggerisce di verbalizzare che la possibilità di svolgere la seduta di Consiglio con l'utilizzazione di strumenti di collegamento da remoto/a distanza avviene nel rispetto della sicurezza e della privacy, ed è stata recepita in quanto espressamente stabilita dai provvedimenti legislativi emergenziali che trattano le riunioni degli organi collegiali di enti, in per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza pregiudicare la funzionalità del Consiglio dell'Ordine, quale organo di vertice per le sue funzioni deliberative, con finalità di limitare il contatto e gli spostamenti dei suoi componenti coinvolti per la tenuta dell'adunanza.

Il Presidente dovrà dare atto se, in merito alle nuove modalità semplificate di svolgimento delle sedute collegiali previsto dall'art.73 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia), nonostante il riferimento normativo il quale propende ad uno svolgimento dell'assemblea "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione - ovvero una vera e propria assemblea "virtuale" - priva di un luogo fisico di convocazione, si sia o meno attenuto



alle disposizioni regolamentari degli enti pubblici non economici, che suggeriscono e presuppongono sempre una forma di partecipazione a distanza rispetto ad un luogo fisico identificato.

Tali disposizioni non risultano sovvertite nella loro impostazione ordinaria dalla disciplina speciale-emergenziale, che è solo tesa a superare eventuali silenzi regolamentari in materia e la mera facoltatività di simili interventi dei suoi componenti, anche rispetto a quanto previsto a livello regolamentare o statutario.

Di conseguenza, che per lo svolgimento della seduta mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, il Consiglio ha indicato, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento della stessa.

Misure di differimento di termini per lo svolgimento di attività contabili

Per quanto attiene la proroga dei termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d'esercizio 2019, premesso che, le assemblee per l'approvazione dei bilanci devono essere tenute nel mese di aprile di ogni anno e tenuto conto delle limitazioni *ex lege* della possibilità di tenere riunioni di presenza sino al 3 aprile 2020, l'Art. 107 del DL 17.03.2020 n. 18 stabilisce che *"1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020..."

Orbene, gli Ordini professionali non ricadono nel perimetro applicativo di questa disposizione, perché a norma dell'Art. 1, comma 1, lett. A) del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 *"per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale"*, ma posto che, gli Ordini professionali costituiscono enti pubblici non economici e per le assemblee di approvazione del bilancio valgono le stesse ragioni di tutela della salute pubblica sottese al differimento *ex lege* dei termini per l'approvazione del bilancio per le amministrazioni soggette alle stringenti regole della contabilità pubblica, la norma in questione può fungere da punto di riferimento per valutare l'effettiva sussistenza di cause di forza maggiore e di oggettiva impossibilità per lo svolgimento di attività inerenti l'approvazione dei bilanci.

In conclusione:

Le esaminate novità sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo. Esse, infatti, si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. Quindi, tali previsioni valgono anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti *quorum* costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).

Infine, va evidenziato che il decreto legge "Cura Italia" dispone anche la sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5) e che la sospensione dei termini di cui all'art. 103 genera effetti anche sull'iter di approvazione delle piante organiche degli Ordini.

L'art. 87, comma 5, prevede la sospensione, per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Resta ferma la possibilità di:

- concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati;



- di svolgere i procedimenti per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità di lavoro agile;

- di portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.

In relazione al procedimento per l'approvazione delle piante organiche degli Ordini territoriali che vede coinvolto non solo il CONAF, ma anche il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento per la funzione pubblica, va osservato che le disposizioni dell'art. 103 del decreto legge "Cura Italia", impattano sulla formazione del silenzio/assenso dei citati Ministeri.

L'art. 1, comma 4 del DPR 25 luglio 1997, n. 404, prevede che le delibere di approvazione delle piante organiche degli Ordini si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di approvazione del CONAF, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

Ne consegue che, per effetto dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 103 la quale prevede che "sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento", slittano in avanti pure i termini per la formazione del silenzio assenso per l'esecutività delle piante organiche degli Ordini approvate dal CONAF dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Cordiali saluti

F.to il Consigliere Segretario
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



F.to il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale